

DECRETO DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

n. 19 del giorno 11.06.2021

**OGGETTO: CONTENZIOSO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI AVELLINO
R.G. N. 5168/2019 TRA ENTE PARCO E COMUNE DI CASTELVETERE -
PROPOSTA DI TRANSAZIONE**

IL PRESIDENTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON FUNZIONI DI GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:

- La L.R. 1/9/1993 n. 33 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania;
- Con la deliberazione G.R. n.1539 del g.24/4/2003 ed il successivo D.P.G.R. n.378 del g.11/6/2003 è stato istituito il "PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI";
- Con il decreto interassessorile n. 351 del g. 22/05/2006 l'Arch. Dario DELLO BUONO è stato nominato Responsabile Amm.vo del Parco, deputato a collaborare alla gestione e a sottoscrivere, in uno al presidente, gli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all'utilizzo dei fondi comunitari;
- Con il Decreto del Presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini n. 2 del 12.02.2014, veniva nominato l'Arch. Dario Dello Buono soggetto competente all'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi carattere "Gestionale" (pareri, nulla osta, autorizzazioni, liquidazioni, contratti, bandi di gara, commissioni, ecc.);
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 478 del 24.07.2018, è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini l'arch. Fabio Guerriero;
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 83 del 6 marzo 2019, l'arch. Fabio Guerriero è stato nominato Commissario Straordinario con funzioni di Giunta Esecutiva dello stesso Ente Parco;
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 278 del 24 giugno 2019, sono state rinnovate le funzioni Commissari straordinari degli Enti Parco e Riserve Naturali in capo ai Presidenti come assegnate con D.G.R. 83/2019, fino alla definitiva approvazione degli statuti da parte della Regione Campania;
- Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto dell'Ente Parco approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 539 del 05/11/2019: "In assenza di nomina della Giunta dell'Ente Parco da parte della Regione Campania, il Presidente assume poteri commissariali sostitutivi della Giunta".



PREMESSO CHE:

Con proprio decreto n. 32/2019 e n. 33 del 11/12/2019 è stato conferito all'Avv. Carmela D'Acerno del Foro di Avellino, con studio in Avellino alla via Carmelo Enrico, 6, C.F. DCRCML60T50F506M l'incarico per lo svolgimento delle attività connesse per l'espletamento dell'assistenza legale sul contenzioso con il comune di Castelvete sul Calore;

Per lo svolgimento delle attività connesse per l'espletamento dell'assistenza legale sul contenzioso con il comune di Castelvete sul Calore, il compenso all'Avv. Carmela D'Acerno del Foro di Avellino, con studio in Avellino alla via Carmelo Enrico, 6, C.F. DCRCML60T50F506M, sarà corrisposto tenendo conto dei minimi tariffari di cui al **DM n. 55/2014**, aggiornati sulla base del DM n. 37 del 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, comprensivi di spese ed ogni altro onere, oltre C.P. ed IVA come per legge;

Il *thema decidendum* del giudizio, alla luce del definitivo dispiegarsi delle contrapposte domande ed eccezioni, ruota intorno alla **qualificazione del rapporto intercorso tra Ente Parco e Comune di Castelvete** con riferimento alla assegnazione temporanea e provvisoria presso l'Ente Parco dei due dipendenti comunali Dello Buono Dario e Matteis Domenica Anna per le annualità 2009/2014.

Più precisamente, a fondamento della richiesta di rimborso della spesa sostenuta a titolo di trattamento principale ed accessorio, **quantificata in circa € 115.000,00**, il Comune di Castelvete assume che il personale nella propria dotazione organica sia stato assegnato in posizione di comando e non di distacco, facendo prevalere una interpretazione sostanzialistica del rapporto di impiego (che prescinderebbe dal *nomen iuris* del rapporto, invece consacrato nelle delibere Regionali).

All'uopo invocano: -il parere espresso dall'ARAN Autonomie Locali sull'art. 19 dello stesso CCNL, che fa leva sull'interesse alla prestazione resa presso un altro ente, configurandosi il distacco solo se tale interesse è del titolare del rapporto di lavoro;

Il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che, ben vero nei rapporti tra datore di lavoro e dipendente, dà rilievo alla sostanza della prestazione lavorativa resa e non alla sua qualificazione formale.

CONSIDERATO CHE:

Il difensore del comune di Castelvete sul Calore, avv. Vincenzo Follo, facendo seguito a precorse intese verbali, ha formalizzato la volontà del Comune di Castelvete di transigere la controversia pendente innanzi al Tribunale di Avellino R.G. n. 5168/2019, la cui prossima udienza è fissata per il giorno 21/01/2022.

ATTESO CHE:

Come si evince dalla nota dello Studio Legale incaricato da questo Ente, acquisita al protocollo col n. 512 del 06/05/2021 le tesi a confronto sono radicalmente opposte pur essendo entrambe fondate su argomentazioni giuridiche solide ed astrattamente sostenibili.

Allo stato, pertanto, non è possibile assicurare un esito senz'altro vittorioso del giudizio, dal momento che il Tribunale potrebbe, nell'esaminare il caso concreto, ritenere che la tesi sostanzialistica, predicata da controparte, sia più aderente alla fattispecie e, conseguentemente ritenere fondata la pretesa del Comune di Castelvete.



Infatti, in caso di qualificazione del rapporto come comando, l'ente di appartenenza dei due lavoratori, avrebbe diritto *ex lege* al rimborso della spesa sostenuta per trattamento principale, in relazione alle ore di lavoro prestate presso l'Ente Parco nel periodo considerato.

Alla luce di tutto quanto sopra, considerata anche la normale alea insita in ogni procedimento giurisdizionale, si ritiene che il giudizio possa essere definito con il pagamento da parte dell'Ente Parco di una somma **non superiore al 60% della sola sorta capitale per trattamento principale** corrisposto ai due dipendenti in dotazione organica al Comune di Castelvete, per le ore di lavoro effettivamente prestate e documentate.

CONSIDERATO

CHE, anche sulla base delle valutazioni effettuate, la proposta di definizione stragiudiziale per la definizione della richiesta risarcitoria in parola è da ritenersi congrua e conveniente per l'Ente, atteso che la composizione stragiudiziale comporta un sensibile abbattimento di costi e della richiesta risarcitoria, soprattutto ove si considerino gli esiti degli accertamenti esperiti, le circostanze tutte dell'accadimento e gli orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità in fattispecie consimili;

CHE, in ogni caso, tale proposta mette al riparo l'Ente dalla naturale alea di un probabile giudizio e dal pressoché concreto rischio di soccombenza e condanna, con aggravio di spese per l'Ente Parco;

RITENUTO pertanto di transigere la lite e autorizzare il difensore incaricato ai provvedimenti consequenziali, a tacitazione di ogni pretesa, ivi comprese le spese legali, accessorie e di spedalità;

DECRETA

APPROVARE per le motivazioni in premessa esplicitate, e che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, la definizione transattiva della controversia di cui alla nota pec acquisita al protocollo col n. 512 del 06/05/2021, mediante riconoscimento, in favore del Comune di Castelvete sul Calore del **60% della sola sorta capitale per trattamento principale** corrisposto ai due dipendenti in dotazione organica al Comune di Castelvete,, onnicomprensiva, a saldo, transazione, totale e definitiva tacitazione di ogni diritto, ragione e/o pretesa;

DI DEMANDARE allo Studio legale incaricato della difesa la redazione dello schema di transazione da sottoscrivere col Comune di Castelvete sul Calore in esecuzione del presente deliberato.

IL PRESIDENTE/COMMISSARIO
Arch. Fabio Guerriero